



www.ForzeArmate.org – www.SideWeb.org - www.SideWeb.it

Portale privato di libera informazione indipendente-gratuita e servizi professionali dedicati per il personale dei Comparti Difesa e Sicurezza.

Tutela Legale – Giustizia – Diritto militare – Consulenze telefoniche gratuite
Ricorsi individuali e collettivi - Raccolta normative e circolari - Banca dati riservata - Convenzioni
Informazione.

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

SideWeb è una società di servizi nata dall'entusiasmo e dall'esperienza pluriennale di coloro che hanno operato per anni nelle organizzazioni di tutela individuale e collettiva, contribuendo con la propria professionalità ed il proprio impegno anche alla crescita di importanti portali web, che si occupano del personale militare. Fornisce informazione, assistenza e consulenza legale (1) e, nel suo ambito rappresenta un indiscusso punto di riferimento solido e sicuro per tutti i cittadini, militari inclusi.

Si garantisce agli abbonati, oltre a tutti gli altri servizi previsti, un qualificato centro di consulenza telefonica tri-settimanale e gratuita.

Abbonati ai servizi offerti da SideWeb, sostieni la tua professione... difendi i tuoi interessi.

Abbonandoti usufruirai così di tutti i servizi offerti, e grazie al tuo contributo darai il sostegno ad importanti iniziative, rese note sul portale web.

Il costo dell'abbonamento annuale come utente **servizi Time** è di 40 €; come **utente servizi Flash** è di 60 €. **Approfondisci qui.**

La quota dell'abbonamento annuale prescelto va versata:

1. sul conto corrente postale nr. 7 0 4 3 9 0 8 8 - Intestato a: SIDEWEB S.R.L. - Via Callalta, 33 - 31100 Treviso.
Durata dell'abbonamento: 12 mesi dal momento del versamento della quota di abbonamento.
2. oppure sul conto corrente bancario: BANCA: Karntner Sparkasse AG, Filiale di Udine, Via Aquileia nr. 5 - 33100 UDINE.
Conto corrente bancario nr.: 1 1 1 2 - Codice IBAN: IT87Z0332912300000000001112 - Coordinate Bancarie:
Cin: Z - Abi: 0 3 3 2 9 - Cab: 1 2 3 0 0 - Intestato a: SIDEWEB S.R.L. - Via Callalta, 33 - 31100 Treviso.
3. **oppure** utilizzando anche la tua carta di credito del circuito VISA, MASTERCARD, CARTE RICARICABILI, MAESTRO e CARTASI.
In questo caso l'attivazione dell'abbonamento avviene in modo automatico e immediato.



(1) Essere utente/abbonato SideWeb non significa diventare socio di una associazione ma semplicemente aderire ai servizi offerti da una società commerciale.

SideWeb s.r.l.

Via Callalta, 33 - 31100 Treviso

P.IVA e C.F. 04040850267

R.E.A. (TV-317998)

Capitale sociale € 10.000

info@sideweb.it – Tel. 347 2369419 – Fax 045 7500915

Sideweb è presente su: www.forzearmate.org – www.sideweb.org - www.sideweb.it

Aggiornamenti giornalieri - Rev. 01.10.2009

PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
forze armate - forze polizia – pubblico impiego

La documentazione viene pubblicata in forma gratuita
e di libero accesso per tutti gli utenti dei portali SideWeb



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Viale dell'Esercito, 186 – 00143 ROMA

Prot. n. M_D GMIL II 5 1 0193850
All.: 1; ann.: //.

Roma, 26 aprile 2011

OGGETTO: Applicazione al personale militare in servizio permanente dell'istituto del congedo di maternità e paternità di cui al capo II del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità". Innovazioni normative in materia di tutela dell'handicap. Modifiche e integrazioni alle circolari n. DGPM/II/5/30001/L52 del 26 marzo 2001 e n. DGPM/II/5/30001/1/L52 del 17 gennaio 2003.

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A)

1. PREMESSA

Con il decreto legislativo indicato in oggetto vennero raccolte e riordinate le disposizioni di legge concernenti la tutela e il sostegno della maternità e paternità contenute nella normativa previgente. I decreti presidenziali di recepimento della concertazione collettiva successivamente emanati hanno introdotto novità di rilievo in tale quadro normativo. Con l'emanazione del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 l'applicazione al personale militare delle norme in argomento ha subito una parziale nuova codificazione.

Ciò premesso, si riassumono nella presente circolare le disposizioni vigenti in materia di congedo di maternità e paternità applicabili al personale militare in servizio permanente alla luce delle innovazioni intervenute. Le presenti disposizioni integrano e modificano parzialmente quelle impartite con le circolari n. DGPM/II/5/30001/L52 del 26 marzo 2001 e n. DGPM/II/5/30001/1/L52 del 17 gennaio 2003, già modificate in parte dalla circolare n. M_D/GMIL_03-II/5/1/2004/31854 del 12 luglio 2004.

2. TUTELA DELLA SALUTE

- a. Ai sensi dell'articolo 748, comma 5 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 il personale militare femminile in servizio, di ogni ruolo e grado, ha l'obbligo di dare notizia al reparto/ente di appartenenza del proprio stato di gravidanza, non appena accertato, e di produrre la documentazione sanitaria attestante tale condizione, recante l'indicazione della data presunta del parto.
- b. L'articolo 1493, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevede che al personale militare femminile e maschile si applichino, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione.
- c. L'articolo 1494 del decreto legislativo medesimo dispone che, fatto salvo il divieto di adibire al lavoro le donne nei periodi previsti dagli articoli 16 e 17, comma 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non possa svolgere incarichi pericolosi, faticosi, insalubri, secondo quanto disposto da decreti adottati, sentito il comitato consultivo del Capo di stato maggiore della difesa per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il personale delle Capitanerie di porto.
- d. Ai sensi dell'articolo 1495 del citato decreto n. 66/2010, le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità, sopra indicate, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate. Tuttavia, fermo restando che i periodi di congedo di maternità, previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono validi a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio, essi sono computabili ai fini della progressione di carriera sempreché abbia avuto luogo l'effettivo compimento nonché il completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente.
- e. Il personale militare femminile in stato di gravidanza ha diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di servizio. Per la fruizione di detti permessi il richiamato personale è tenuto a presentare al reparto/ente di appartenenza apposita istanza e, una volta effettuati i citati controlli sanitari, la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario in cui gli stessi hanno avuto luogo.
- f. In caso di parto prematuro alla militare madre spettano i periodi di licenza per congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto, che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio chiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di licenza obbligatoria dopo il parto e del periodo prima del parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di rientro a casa del bambino.
- g. L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 avviene secondo gli istituti previsti per le situazioni di malattia.
- h. Entro trenta giorni dalla nascita del figlio, la militare madre è tenuta a produrre al reparto/ente di appartenenza la certificazione anagrafica o l'autocertificazione attestante tale evento.

3. LICENZA PER CONGEDO DI MATERNITA'

- a. Al personale militare femminile in stato di gravidanza è interdetta la prestazione del servizio ed è concessa d'ufficio la licenza di maternità (denominata straordinaria per congedo di maternità, non computabile nel limite annuo previsto per tale istituto, per il personale dell'Arma dei carabinieri):
- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
 - qualora il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
 - durante i tre mesi dopo il parto;
 - durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
- b. L'interdizione dalla prestazione del servizio è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le militari in gravidanza sono adibite ad impieghi che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
- In deroga a quanto sopra, il medesimo personale ha facoltà di fruire della licenza per congedo di maternità a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al detto evento, a condizione che il medico specialista del servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
- Al personale collocato in congedo di maternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

4. ANTICIPO DELLA LICENZA PER CONGEDO DI MATERNITA'

- a. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali può altresì disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del servizio sanitario nazionale, l'interdizione dal servizio del personale militare femminile in stato di gravidanza, fino all'inizio del sopraindicato periodo di interdizione ordinaria, per uno o più periodi, la cui durata viene determinata dal medesimo servizio ispettivo, per i seguenti motivi:
- nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (gravidanza a rischio);
 - quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
 - quando la militare non possa essere adibita ad altre mansioni.
- b. L'interdizione dal servizio per gravidanza a rischio è disposta, a domanda della militare in gravidanza, dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto.
- In ogni caso, il provvedimento deve essere disposto entro sette giorni dalla ricezione della predetta istanza.
- L'interdizione dal servizio per le altre due motivazioni di cui al precedente sottopara a. può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'ufficio o su istanza dell'interessata, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'interdizione medesima.

I citati provvedimenti del richiamato servizio ispettivo sono definitivi.

Conseguentemente, il reparto/ente di appartenenza dell'interessata, appena si venga a conoscenza del verificarsi dell'ipotesi di una gravidanza a rischio della stessa, dovrà accertare che la richiamata istanza di interdizione dal servizio, indirizzata al competente servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, venga prontamente prodotta ed inoltrata ovvero, in caso di difficoltà per la produzione della detta domanda da parte della militare richiedente, si farà carico di fungere da tramite per il sollecito inoltro della stessa al competente servizio ispettivo.

5. LICENZA PER CONGEDO DI PATERNITA'

Come già riportato nella citata circolare n. DGPM/II/5/30001/L52 del 26 marzo 2001, il militare padre naturale ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità di quest'ultima ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Qualora la madre non eserciti attività lavorativa, il beneficio in argomento è ugualmente invocabile dal militare padre in caso di morte o grave infermità della medesima nei tre mesi successivi alla nascita del figlio. Il militare padre che intenda avvalersi di tale diritto è tenuto a presentare al reparto/ente di appartenenza la certificazione relativa alle condizioni ivi previste ed è collocato in licenza di paternità (denominata straordinaria per congedo di paternità, non computabile nel limite annuo previsto per tale istituto, per il personale dell'Arma dei carabinieri). In caso di abbandono, il militare padre è tenuto a renderne dichiarazione all'ente medesimo ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Al personale collocato in congedo di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

6. MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DELLA MATERNITA', DELLA PATERNITA' E TUTELA DELL'HANDICAP

- a. I D.P.R. 17 settembre 2007, n. 170 e n. 171 hanno introdotto nell'ordinamento alcune novità in materia di congedo per malattia del figlio e di congedo parentale. Successive pronunce della Corte costituzionale hanno ampliato l'ambito dei destinatari del beneficio dell'astensione retribuita, per un massimo di due anni nella vita lavorativa, dei lavoratori dipendenti che assistono congiunti con handicap in situazione di gravità. L'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai commi da 452 a 456 ha, infine, dettato nuove disposizioni per la fruizione di congedi da parte dei genitori adottivi. Per quanto precede, a modifica e integrazione di quanto previsto dalle circolari n. DGPM/II/5/30001/L52 del 26 marzo 2001 e n. DGPM/II/5/30001/1/L52 del 17 gennaio 2003, emanate in materia, modificate in parte con circolare n. M_D/GMIL_03-II/5/1/2004/31854 del 12 luglio 2004, si dispone quanto segue,

- (1) Come già previsto per il personale dell'Arma dei carabinieri, per quello dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica i cinque giorni annui retribuiti di licenza per malattia del figlio nel corso dei primi tre anni di vita dello stesso non sono computati nella licenza straordinaria dell'anno di riferimento. E', pertanto, modificato in tal senso il para 2., primo sottopara della circolare n. DGPM/II/5/30001/1/L52 del 17 gennaio 2003.

- (2) Per effetto del combinato disposto degli articoli 14 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, 58 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, 33 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, 15 del D.P.R. 17 settembre 2007, n. 171 e 1495, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 le licenze spettanti per la fruizione del congedo parentale sono le seguenti:
- licenza straordinaria per congedo parentale, che copre i periodi di tale beneficio retribuiti per intero fino ad un massimo di quarantacinque giorni nei primi tre anni di vita del figlio. E' computata nella licenza straordinaria dell'anno di riferimento. Qualora l'altro genitore sia pubblico dipendente, i periodi a retribuzione intera eventualmente fruiti da quest'ultimo, in conseguenza delle previsioni contrattuali riservategli, vanno computati in detrazione del detto limite di quarantacinque giorni retribuiti per intero di cui dispone il genitore militare;
 - licenza straordinaria per congedo parentale con riduzione o sospensione del trattamento economico, che copre il residuo periodo di congedo parentale spettante fino al compimento dell'ottavo anno di vita dei figli naturali (vedasi, al successivo comma (4), le disposizioni particolari per i figli adottivi e affidatari). Non è computata nella licenza straordinaria dell'anno di riferimento. Per tale licenza è corrisposto il 30% del trattamento economico fisso e continuativo sino al raggiungimento, insieme ai periodi di congedo parentale fruiti dall'altro genitore, di un massimo di sei mesi complessivi entro il compimento del terzo anno di vita del figlio. Per i periodi di congedo parentale eccedenti i sei mesi complessivi del beneficio e, comunque, dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino, ad entrambi i genitori non è corrisposto alcun assegno.
- (3) E', pertanto, modificato in tal senso il para 2. della circolare n. DGPM/II/5/30001/1/L52 del 17 gennaio 2003.
- (4) In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, commi 452, 453, 454, 455 e 456 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha sostituito gli articoli 26, 31 e 36 e abrogato gli articoli 27 e 37 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si elencano, di seguito, le disposizioni per la fruizione del congedo di maternità e paternità, del congedo parentale e del congedo per l'adozione internazionale da parte dei genitori militari adottivi e affidatari.
- (a) Il congedo di maternità, oltre che alla madre naturale, spetta anche alla militare madre che abbia adottato un minore. Tale congedo ha la durata massima di cinque mesi e, in caso di adozione nazionale, deve essere fruito entro i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della madre adottiva. In caso di adozione internazionale, il beneficio ha identica durata e modalità di fruizione, ma può essere utilizzato anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero previsto per l'incontro con l'adottando e gli adempimenti connessi con la procedura di adozione. Nel caso in cui il detto congedo di maternità non sia utilizzato durante il periodo di permanenza all'estero o lo sia solo in parte, la madre militare può fruire, a copertura del periodo necessario per l'incontro con l'adottando e gli adempimenti connessi con la richiamata procedura, di una licenza straordinaria senza assegni. La durata del periodo di permanenza all'estero è certificata dall'ente che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione. In caso di affidamento, la durata massima del congedo di maternità è di tre mesi, da fruire entro cinque mesi dall'ingresso del minore nella famiglia.

Come già evidenziato al para 3., secondo sottopara della circolare n. DGPM/II/5/1/30001/L52 del 17 gennaio 2003, il solo personale dell'Arma dei carabinieri può fruire, anche in caso di adozione o affidamento nazionale, di una licenza straordinaria senza assegni, che viene concessa a giustificazione dei periodi di assenza dal servizio connessi ai relativi adempimenti procedurali.

- (b) Nell'ipotesi di adozione di un minore, il militare padre può fruire del congedo di paternità solo qualora la madre lavoratrice non si avvalga del congedo di maternità, eccettuati i casi di morte o grave infermità della stessa, ovvero di abbandono e affidamento esclusivo del bambino al padre dopo l'ingresso in famiglia del minore, e può utilizzarlo alle stesse condizioni e per la medesima durata che sarebbero spettate alla madre, ivi compresa, in caso di adozione internazionale, la copertura del periodo di permanenza all'estero previsto per l'incontro con l'adottando e gli adempimenti connessi con la procedura di adozione. Per l'adozione internazionale può, in ogni caso, fruire, indipendentemente dai benefici spettanti alla madre, della licenza straordinaria senza assegni per il periodo di permanenza all'estero sopra richiamato, debitamente certificato dall'ente che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione.
- (c) Il congedo parentale spetta anche nei casi di adozione, sia nazionale che internazionale, e di affidamento. Esso può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso in famiglia di quest'ultimo, e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età da parte del medesimo. In caso di adozione o affidamento i sei mesi di congedo parentale per i quali è prevista la corresponsione del 30% del trattamento economico fisso e continuativo decorrono dalla data dell'ingresso del minore nella famiglia e il diritto al loro utilizzo può essere esercitato per un periodo di tre anni da tale data. E' appena il caso di soggiungere che nell'ambito dei detti sei mesi, come per il congedo parentale fruibile dai genitori naturali, rientrano i 45 giorni retribuiti per intero di licenza straordinaria per congedo parentale, di cui al precedente comma (2).
- b. La Corte costituzionale, con sentenze n. 233 dell'8 giugno 2005, n. 158 del 18 aprile 2007 e n. 19 del 30 gennaio 2009, ha ampliato l'ambito dei destinatari del beneficio dei due anni di astensione retribuita dal servizio di cui all'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Si rammenta che, in base a tale norma, il beneficio in argomento spetta al padre o alla madre, anche adottivi o affidatari o, dopo la loro scomparsa, ad uno dei fratelli o sorelle conviventi di persona con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge medesima - che abbiano titolo a fruire, per i figli fino a tre anni di età, del beneficio del prolungamento dell'astensione facoltativa ovvero delle ore di riposo giornaliero o, per i figli di età superiore, dei tre giorni mensili retribuiti di astensione dal servizio. Per effetto delle richiamate sentenze il beneficio in argomento risulta esteso anche:
- ai fratelli o alle sorelle conviventi con la persona con handicap in situazione di gravità nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio perché totalmente inabili;
 - al coniuge convivente con la persona con handicap in situazione di gravità;
 - al figlio convivente di genitore con handicap in situazione di gravità, in assenza di altre persone idonee a prendersi cura di quest'ultimo.

c. Nel rammentare che l'astensione dal servizio in argomento è giustificata mediante la concessione, da parte del Comandante di corpo, di una licenza straordinaria con assegni, non computabile nel limite massimo annualmente previsto per tale istituto, si soggiunge che tra un periodo di tale licenza e uno successivo è necessaria l'effettiva ripresa del servizio. Quanto sopra è da ritenere valido anche se i periodi non continuativi di fruizione di tale beneficio sono intervallati da giorni di licenza concessi ad altro titolo.

Non è, pertanto, possibile, chiedere di fruire di un periodo di astensione dal servizio a tale titolo che vada dal lunedì al venerdì di una settimana - o per un numero minore di giorni, facendolo precedere o seguire da giorni di licenza ordinaria o di altro tipo - e subito dopo un periodo di astensione allo stesso titolo decorrente dal lunedì successivo. Prima della fruizione di periodi successivi di tale beneficio, dovrà perciò necessariamente aver luogo una ripresa del servizio, anche per un solo giorno.

E', conseguentemente, integrato in tal senso il para 4., terzo sottopara della circolare n. DGPM/II/5/1/30001/L52 del 17 gennaio 2003.

7. DIRAMAZIONE

Gli enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile tra l'altro sul sito www.persomil.difesa.it di questa Direzione generale, a tutti i reparti/enti dipendenti.



d'ordine
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Ammiraglio di divisione Raffaele CARUSO)

ELENCO INDIRIZZI

A	SECRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA Ufficio per gli affari militari	ROMA
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ufficio del Consigliere militare	ROMA
	MINISTERO DELLA DIFESA - Gabinetto del Ministro - Ufficio legislativo	ROMA
	SEGRETERIE PARTICOLARI DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	ROMA
	STATO MAGGIORE DELLA MARINA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	ROMA
	COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
	SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI	ROMA
	COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	ROMA
	UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE	ROMA
	DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE, DELLA LEVA E DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO DEI VOLONTARI CONGEDATI	SEDE
	DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' MILITARE	ROMA
	COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE	ROMA
	COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	VERONA
	COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE	ROMA
	COMANDO SQUADRA AEREA	ROMA
	COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO	ROMA

CONSIGLIO SUPERIORE DELLE FORZE ARMATE	ROMA
ORDINARIATO MILITARE PER L'ITALIA	ROMA
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA	ROMA
COMANDO PER LA FORMAZIONE E SCUOLA DI APPLICAZIONE DELL'ESERCITO	TORINO
ISPETTORATO SCUOLE DELLA MARINA MILITARE	ROMA
COMANDO SCUOLE DELL'AERONAUTICA MILITARE/3^ REGIONE AEREA	BARI
COMANDO DELLE SCUOLE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	ROMA
ISPETTORATO PER LE INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO	ROMA
UFFICIO GENERALE DEL PERSONALE DELLA MARINA MILITARE	ROMA
ISPETTORATO DI SUPPORTO NAVALE LOGISTICO E DEI FARI	ROMA
ISPETTORATO DI SANITA' DELLA MARINA MILITARE	ROMA
COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA MILITARE	ROMA
DIREZIONE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELL'AERONAUTICA	ROMA
UFFICIO DEL GENERALE DEL RUOLO DELLE ARMI DELL'ARMA AERONAUTICA	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO	ROMA
COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	ROMA
COMANDO CORPO DI ARMATA DI REAZIONE RAPIDA	SOLBIATE OLONA (VA)
1° COMANDO FORZE DI DIFESA	VITTORIO VENETO (TV)
2° COMANDO FORZE DI DIFESA	SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
COMANDO TRUPPE ALPINE	BOLZANO
COMANDO DEI SUPPORTI DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	ROMA
COMANDO TRASMISSIONI E INFORMAZIONI DELL'ESERCITO	ANZIO (ROMA)
COMANDO AVIAZIONE DELL'ESERCITO	VITERBO
CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL'ESERCITO	CIVITAVECCHIA
COMANDO REGIONE MILITARE NORD	TORINO
COMANDO REGIONE MILITARE CENTRO (COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE)	ROMA
COMANDO REGIONE MILITARE SUD	PALERMO
COMANDO MILITARE AUTONOMO DELLA SARDEGNA	CAGLIARI
COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELL'ALTO TIRRENO	LA SPEZIA

COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELL'ADRIATICO	ANCONA
COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELLO IONIO E DEL CANALE D'OTRANTO	TARANTO
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SARDEGNA	CAGLIARI
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SICILIA	AUGUSTA (SR)
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO DELLA CAPITALE	ROMA
COMANDO 1^ REGIONE AEREA	MILANO
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "PASTRENGO"	MILANO
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "VITTORIO VENETO"	PADOVA
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "PODGORA"	ROMA
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "OGADEN"	NAPOLI
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "CULQUALBER"	MESSINA
COMANDO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI "PALIDORO"	ROMA
COMANDO RAGGRUPPAMENTO UNITA' DIFESA	ROMA

MAGISTRATURA MILITARE

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE	ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	ROMA
CORTE MILITARE DI APPELLO	ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE MILITARE DI APPELLO	ROMA
TRIBUNALE MILITARE	VERONA - ROMA - NAPOLI
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE	VERONA - ROMA - NAPOLI
TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA	ROMA